

"in via principale: respingersi ogni domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite oltre ad accessori come per legge."

OSSERVATO E RILEVATO

La domanda è infondata.

Parte attrice agisce in via revocatoria ex art. 67 comma 2 LF, per sentire dichiarare inefficaci pagamenti per € 52.991,06 (*rectius*, 48.630,80, cfr. prospetto riepilogativo alla pag. 5 della comparsa conclusionale attorea) effettuati da ~~XXXXXXXXXXXX~~ in bonis, in favore di ~~XXXXXXXXXX~~, nel semestre anteriore alla data di pubblicazione della domanda per ammissione a concordato preventivo (successivamente sfociata in declaratoria di fallimento di ~~XXXXXXXXXX~~).

Eccepisce, in via preliminare, la convenuta, la sussistenza di una causa di esenzione dalla revocabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 67 comma 3 LF.

La eccezione è fondata.

Premesso che la norma in esame sottrae al regime di revocatoria "i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso", così perseguendo la *ratio* di fare salvi quegli adempimenti monetari, posti in essere secondo le modalità usuali in essere tra le parti - cfr. Cass. 25162/016: "Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento." - ritiene il giudicante che la difesa ~~XXXXXXXXXX~~ abbia dato sufficiente prova, circa la ricorrenza della fattispecie invocata.

A tale proposito si fa richiamo alla documentazione prodotta dalla convenuta (estratti conto e fatture, afferenti nel loro complesso ai plurimi rapporti negoziali intervenuti con ~~XXXXXXXXXX~~), donde si ricava che i pagamenti (ivi compresi quelli oggetto di causa) avvennero *inter partes* sempre per mezzo di strumenti ordinari (bonifici e rimesse bancarie) in un termine, costantemente applicato, di 120 gg dalla emissione della fattura.

Né, a parere dello scrivente, vale eccepire trattarsi di documentazione di provenienza unilaterale della parte.

Data la natura delle questioni controverse, detta documentazione, specificamente comprovante i termini d'uso a valere sin da principio tra le imprese, integra prova sufficiente a dimostrare le pattuizioni adottate, nei rapporti imprenditoriali, quanto a tempi e modi di soluzione delle obbligazioni pecuniarie: né d'altronde



emerge in atti alcun elemento, dal quale possa ragionevolmente dedursi che i detti documenti, qui prodotti, siano stati in qualche modo artefatti, allo scopo di offrire risultanze non veritiere.

Si ritiene dunque fondata la eccezione preliminare di ~~.....~~.

Spese secondo la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

Rigetta le domande attoree;

Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite avversarie, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre accessori.

Si comunichi.

Asti, 23.10.2017

Il gi

www.unijuris.it

